



852

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Affisso e pubblicato nell'Albo Pretorio di questo Comune nei modi e nei termini di Legge
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Cod. Fisc. 840000150825
UFFICIO DEL SINDACO

dal 29 OTT 2018 al 13 NOV 2018
Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

ORDINANZA SINDACALE N. 48 del 29-10-2018

Oggetto: Obblighi per i proprietari detentori di cani

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato oltre che dal crescente fenomeno del randagismo, da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità e la sicurezza sociale;

RITENUTO necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata raccolta delle eventuali deiezioni canine;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

VISTO il T.U.L.L.SS. del 27.7.1934 n. 1255;

VISTO il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la L.R. n.15/2000, di attuazione della Legge 281 del 14.08.1991, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;

VISTO Il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, n.7, "Regolamento esecutivo dell'art.4 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15";

VISTI:

- l'art.2052 del Codice Civile, "Danno cagionato da animali";
- l'art. 650 del Codice Penale, "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità";
- l'art. 672 del Codice Penale, "Omessa custodia e mal governo di animali";
- La legge 22 novembre 1993 n. 473 di modifica dell'art. 727 del codice penale "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali"
- l'Ordinanza del Ministero della Salute - 13.07.2016 Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 26 novembre 2009;

VISTA la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. n.267 del 18.8.2000;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

1. CUSTODIA DEI CANI



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Cod. Fisc. 840000150825
UFFICIO DEL SINDACO

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

2. CONDOTTA DEI CANI

- a) È fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza **VARIABILE**;
- b) E' fatto obbligo di adottare il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale su strade pubbliche o aperte al pubblico;
- c) E' fatto obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- d) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nel cimitero.

3. DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;
- c) Nel caso di violazione del presente articolo chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo), adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di Pubblica Sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane.

4. DETENZIONE DI CANI DA PASTORE

- a) I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie o armenti possono essere tenuti sciolti soltanto nel territorio rurale del Comune e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada. Tali cani vanno debitamente iscritti all'anagrafe canina e microchippati.

5. SANZIONI

Fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia:

- a) per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, commi 1 e 7, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- b) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, e comma 6, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- c) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art.9, L.R. n.15/2000 e s.m.i., da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00;



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Cod. Fisc. 840000150825
UFFICIO DEL SINDACO

- d) per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00;
- e) per le violazioni di cui all'art. 4 "Detenzione di cani da pastore" e all'art. 4 "Divieto di somministrazione di alimenti a cani su area pubblica" si applica la sanzione da € 25,00 ad € 250,00.
- f) per chi lascia libero il cane nelle vie cittadine, anche per brevi periodi e per chi introduce cani in luoghi interdetti, per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizzata il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola, , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- g) per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, commi 2 e 5, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- h) per il mancato porto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e all'asportazione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, commi 1 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- i) per l'organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti dell'art.24, comma 1, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 30.000,00;

IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARA' RADDOPPIATA;

Gli Organi di Polizia, attraverso i loro Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza e di applicare, ai trasgressori, le previste sanzioni.

Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all'art.2) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.

La presente Ordinanza verrà notificata alla locale Stazione Carabinieri e alla locale Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana

IL SINDACO
Leonardo Spera
